



COPIA

COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

OGGETTO :

Regolamento Comunale Imposta Municipale Propria (IMU). Conferma aliquota IMU 2012.

L'anno duemilatredici, addi ventotto, del mese di giugno, alle ore 21 e minuti 30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SANDRI Michele	Sindaco	X	
BOETTI Giuseppe	Consigliere	X	
MORETTI Oddino	Consigliere	X	
MORETTI Giovanni	Consigliere	X	
ROSSO Paolo	Consigliere	X	
OCCHETTI Luca	Consigliere	X	
NEGRO Daniele	Consigliere	X	
BURATTO Lorenzo	Consigliere	X	
BUSSO Mario	Consigliere		X
BREZZO Giuseppe	Consigliere	X	
BORDONE Bernardino	Consigliere	X	
FERRERO Carlo	Consigliere		X
NOVARINO Mario	Consigliere		X
Totale		10	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.sa Anna DI NAPOLI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Regolamento Comunale Imposta Municipale Propria (I.M.U.).
Conferma aliquota IMU 2012.**

Il Sindaco riferisce:

Con l' art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata istituita l'**imposta municipale propria**, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, in base agli art. 8 e 9 del D. Legs. N. 23 del 14 marzo 2011;

L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

L'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

I regolamenti devono essere approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, previsto, per l'anno 2013, alla data del 30 giugno;

A decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) **ALIQUTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) **ALIQUTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) **ALIQUTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
riduzione fino allo 0,1 per cento.
- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.*
- 5) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

L'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

E riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Per la disciplina della nuova imposta, si rende opportuna, nell'ambito della potestà concessa ai Comuni dall'art. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997, la regolamentazione di alcuni aspetti inerenti la disciplina del tributo

Per quanto concerne il gettito della nuova imposta si sottolinea quanto segue:

Per la predisposizione del bilancio di previsione si è resa necessario procedere ad una stima del gettito IMU, stima predisposta dall'Ufficio Tributi sulla base della consistenza catastale degli immobili e della banca dati ICI aggiornata.

La previsione di gettito è stata effettuata in primo luogo applicando le aliquote base (4 per mille e 7,6 per mille) ed in secondo luogo ipotizzando l'aumento di un punto percentuale sulle aliquote base.

Occorre precisare che, a partire dall'anno 2008, il minor gettito ICI derivante dall'abolizione dell'imposta sull'abitazione principale, era compensato da un apposito trasferimento erariale, quantificato in base alle comunicazioni inviate al Ministero nell'aprile 2009, pari a € 57.624.

Detto trasferimento, già a partire dall'anno 2011, era stato inglobato nel "fondo sperimentale di riequilibrio" e non più trasferito con voce propria.

A partire dal 2012, con l'introduzione dell'IMU, il fondo sperimentale di riequilibrio verrà ancora diminuito. La diminuzione, calcolata dall'Ufficio finanziario sulla base delle istruzioni IFEL, induce questa Amministrazione a proporre un incremento pari a n. 1 punto percentuale sull' aliquota base determinate dallo Stato da 0,76% ad 0,86% , per poter garantire il pareggio di bilancio.

Com'è noto, in materia di IMU sono stati presentati dalle varie forze politiche rappresentate in Parlamento, numerosissimi emendamenti in sede di conversione in legge del decreto fiscale n. 16/2012.

Saranno approvate variazioni al presente regolamento se previste modificazioni al D.L. n. 16/2012 in sede di conversione in legge.

Si propone pertanto di confermare per l'anno 2013 le aliquote IMU già in vigore nell'anno 2012 e il Regolamento per l'applicazione della nuova imposta così come predisposto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici comunali;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole espresso dal competente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2013 le aliquote IMU già in vigore nell'anno 2012 e il Regolamento Comunale Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
2. Di dare atto che il Regolamento approvato con atto deliberativo C.C. n. 5 del 27/04/2012 ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
3. Di determinare, all'interno del Regolamento, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria :
 - **ALIQUOTA DI BASE**
0,86 PER CENTO
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
0,4 PER CENTO
 - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**
0,2 PER CENTO

Le aliquote e la detrazione per abitazione principale sono determinate nelle seguenti misure:

l'aliquota di base è aumentata di 0,1 punti percentuali e determinata pertanto nella misura dello **0,86 per cento**;

l'aliquota ridotta per abitazione principale è mantenuta nella misura di 0,4% prevista dallo Stato

l'aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale è confermata nella misura ridotta stabilita dalla norma (**0,2 per cento**);

L'aliquota di base è ridotta allo 0,76 per cento per l'unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado, a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente, e per le relative pertinenze;

4. Di di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;
5. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;

6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento ;

7. Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi l'invio della presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con separata successiva votazione unanime favorevole, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza delibera di dichiarare le presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.